

Art. 15. Coordinatori

1. I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.
2. Per il personale già in servizio, in deroga a quanto stabilito nel comma 1, è considerato titolo valido per l'esercizio della professione di coordinatore pedagogico-organizzativo il possesso di una laurea non specifica, o di un diploma di scuola media superiore, uniti all'attività prestata nei servizi per l'infanzia comunali o privati convenzionati rispettivamente almeno di un anno e di quattro anni consecutivi, precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e praticati nel ruolo specifico.
3. E' compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione. Il coordinatore collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge.
4. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Nota relativa all'articolo 15:

Così modificato dall'art. 2, R.R. 28 luglio 2008, n. 1.